



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Consiglio Comunale

Verbale di deliberazione

n. 36 del 13/05/2026

OGGETTO: PN-46-25 – Retrocessione in zona agricola o verde di rispetto paesaggistico di aree edificabili o di aree aventi un carico urbanistico superiore alla zona agricola. Approvazione.

L'anno **duemilaventisei** il giorno **tredici** del mese di **maggio** alle ore **16:54** in Ortona, nella Sala Consiliare del Comune, previa convocazione a norma di legge, si è riunito in seduta pubblica, in modalità in presenza, il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in prima convocazione nelle persone dei Signori componenti eletti e in carica:

Cognome e Nome - Ruolo	Presente	Assente
Angelo Di Nardo - Sindaco	Si	
Buzzelli Ilenia - Consigliere	Si	
Canosa Cristiana - Consigliere		Si
Cataldo Ivana - Consigliere		Si
Cieri Lucio - Consigliere	Si	
Civitarese Erica - Consigliere	Si	
Cocciola Ilario - Consigliere	Si	
d'Angelo Pasqualino - Consigliere	Si	
Di Maio Alice - Consigliere	Si	
Di Vincenzo Alessio - Consigliere	Si	
Fratino Nicola - Consigliere		Si
Notarfranco Luciana - Consigliere		Si
Montebruno Saul - Consigliere	Si	
Patriarca Franca - Consigliere	Si	
Polidoro Francesco - Consigliere	Si	
Vanni Camillo Franco - Presidente	Si	
Zannini Maria - Consigliere	Si	

Totale: 13	Totale: 4
-------------------	------------------

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Vice Segretario Generale Luca Mastrangelo.

Il Presidente del Consiglio, Vanni Camillo Franco, invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Si dà atto che il Consiglio si è riunito in modalità mista con la presenza in sede di n. 12 Consiglieri ed in modalità telematica del Saul Montebruno tramite piattaforma GoTo Meeting e contemporanea trasmissione in diretta streaming, in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 4 del Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale e commissioni consiliari. Assenti n. 4 Consiglieri. Consiglieri presenti n. 13

Illustra l'Assessore Palermo come da resoconto allegato

Alle 19:58 rientra la Consigliera Canosa. Consiglieri presenti n. 14

Prende la parola il Consigliere Cociola e nuovamente l'Assessore Palermo come da resoconto allegato.

Esce la Consigliera Di Maio - Consiglieri Presenti n. 13

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- in data 21.12.2023, la Regione Abruzzo ha pubblicato sul BURA la L.R. N. 58/2023 (NUOVA LEGGE URBANISTICA REGIONALE) che ha abrogato ad ogni effetto la precedente Legge Urbanistica Regionale dell'Abruzzo n. 18/1983, ancora applicabile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 100 della L.R. 58/23 "Regime Transitorio" solo per limitate fattispecie e limitati adempimenti unicamente con riferimento ai procedimenti di adozione e/o approvazione definitiva in corso alla data della pubblicazione della legge;
- tutti i comuni, secondo tale legge avrebbero dovuto provvedere alla perimetrazione del territorio urbanizzato entro 18 mesi dalla data di pubblicazione della premessa L.R. 58/23 e ss.mm.ii.;
- sino a tale adempimento, ovvero fino alla perimetrazione del territorio urbanizzato e, comunque, non oltre la scadenza del termine di 24 mesi previsto per tale perimetrazione (20 dicembre 2025), poi prorogata come di seguito puntualizzato, i procedimenti di adozione e di approvazione dei piani attuativi comunali di iniziativa pubblica e privata, anche successivi all'entrata in vigore della LUR 58/2023, sono conclusi secondo il regime di approvazione pre-vigente e in conformità agli strumenti urbanistici vigenti solo se l'atto della definitiva approvazione del piano attuativo interviene entro la data di perimetrazione e, comunque, entro il termine di 24 mesi (20 dicembre 2025) dalla entrata in vigore della nuova LUR 58/2023 (art. 100 comma 8), come poi ulteriormente prorogato di mesi sei;
- il Comune di Ortona con Deliberazione del Commissario ad Acta n. 1 del 10/05/2022 ha approvato il nuovo PRG, pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 22 del 01.06.2022;
- la nuova legge urbanistica regionale n. 58/2023 prevede che entro 24 mesi a far data dalla predetta data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 40 della stessa, sia redatta la Perimetrazione del Territorio Urbanizzato, precisando che detto termine è stato prorogato una prima volta con L.R. n. 7 del 14.02.2024 e, successivamente, di recente, ancora, con Legge Regionale n. 36/2025 di ulteriori mesi sei, ovvero procrastinato al 20 giugno 2026;
- la Perimetrazione del Territorio Urbanizzato costituisce la prima fase della necessaria attività di redazione del nuovo strumento urbanistico comunale, ovvero del Piano Urbanistico Comunale di cui all'art. 39 della stessa Legge, da redigere entro i 60 mesi successivi alla pubblicazione della stessa L.R., termine, questo, non prorogato con la già richiamata ovvero fissato ancora al 20 dicembre 2028;
- per effetto dell'Art. 5 della L.R. 36/25 (BURA Speciale n. 285 del 29.12.25), nonostante la predetta proroga di sei mesi accordata per la approvazione della Perimetrazione del Territorio Urbanizzato, si è stabilito che già a far data dal 21 dicembre 2025 la disciplina del territorio agricolo (territorio rurale) come spazialmente definito nei piani vigenti, così come normata dagli stessi piani urbanistici comunali, è da ritenersi caducata, dovendosi applicare, di fatto, quella definita dal Titolo IV della

L.R. 58/23, nel testo vigente, ovvero quella del Territorio rurale (artt. da 57 a 63);

- il Comune di Ortona, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 21.10.2025 avente ad oggetto *“Retrocessione in zona agricola o verde di rispetto paesaggistico di aree edificabili o di aree aventi un carico urbanistico superiore alla zona agricola”*, ha recepito contenuti, principi, adempimenti e connessi obblighi previsti dalla applicazione della L.R. 58/23, ha stabilito l’iter e la modalità ai fini dell’acquisizione delle istanze per la retrocessione delle aree edificabili, ha approvato l’apposito modello *fac simile*;
- l’art. 77 della predetta Legge Regionale n. 58/2023, coerente con l’art. 33 della L.U.R. Abruzzo 18/83, recante *“Variazioni allo strumento urbanistico vigente”* prevede e consente, sino alla approvazione della Perimetrazione del Territorio Urbanizzato, al comma 2, modifiche al Piano vigente di limitata entità e relative a specifiche fattispecie tra le quali quelle contemplate dalla lettera l) del predetto comma, ovvero *“le retrocessioni a zona agricola o verde privato vincolato a inedificabilità da precedenti zone con carico urbanistico superiore e gli interventi di desigillazione da attuare mediante la rimozione dell’impermeabilizzazione del suolo”*, pertanto, dette variazioni non si configurano quali varianti ordinarie, specificando che nel caso dell’oggetto della procedura di cui alla presente deliberazione consiliare si tratta solo di prendere atto di retrocessioni in zona agricola o a verde privato vincolato ad inedificabilità di aree già ricadenti in zone con carico urbanistico superiore a quello della zona agricola;
- che l’attuale PRG vigente del Comune di Ortona non individua espressamente la tipologia di sottozona di *“verde privato vincolato”* ma ne individua una del tutto analoga ma terminologicamente così definita *“verde di rispetto paesaggistico”* disciplinata dall’art.54 delle NTA vigente;
- al comma 3 dello stesso art. 77 si stabilisce che *“le modificazioni di cui al comma 2 sono approvate dal Comune con deliberazione consiliare e sono pubblicate integralmente, ai sensi dell’articolo 39, comma 3, del d.lgs. 33/2013, sul sito web della Amministrazione unitamente agli elaborati modificati; dell’avvenuta approvazione è data tempestiva comunicazione tramite avviso pubblicato sul BURAT ai fini della eventuale promozione del ricorso di cui al comma 5 “;*
- al fine di acquisire, per l’attuazione delle specifiche Variazioni contemplate dalla lettera l) del premesso comma 2 dell’art. 77 della L.R., un quadro conoscitivo adeguatamente aggiornato delle esigenze dei cittadini proprietari di aree edificabili, ovvero di consentire di inoltrare manifestazioni di interesse finalizzate ad eventuali retrocessioni a zona agricola e verde di aree edificabili, o aventi altre destinazioni con carico urbanistico superiore alla zona agricola, il Dirigente del Settore Attività Tecniche e Produttive arch. *Domenico Fineo* del Comune di Ortona, in data 27.10.2025, ha emanato un Avviso Pubblico avente per oggetto *“Retrocessione a zona agricola e verde di rispetto paesaggistico di aree edificabili, o aventi altre destinazioni con carico urbanistico superiore alla zona agricola per la raccolta di manifestazioni di interesse funzionali a richiedere la retrocessione a zona agricola e verde di aree edificabili, o aventi altre destinazioni con carico urbanistico superiore alla zona agricola”*;
- suddetto avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune, affisso nelle specifiche bacheche dislocate nel territorio comunale ed è stato trasmesso con prot. n. 43866 del 28/10/2025 agli Ordini professionali, nello specifico degli Ingegneri, degli Architetti e dei Geometri delle province di Chieti e Pescara per la dovuta divulgazione. La notizia è stata altresì riportata nel quotidiano locale *“Il Centro”* in data 28/10/2025;
- è stato notificato altresì a mezzo di messo comunale l’avvenuta pubblicazione della Deliberazione di Giunta n. 64 del 21/10/2025 con l’invito a presentare idonea istanza secondo quanto deliberato ai sigg. Cieri Tommaso e Pandolfo Giuseppina che avevano manifestato antecedentemente la volontà di far retrocedere terreni in proprietà rispettivamente il sig. *Cieri Tommaso* in data 10/09/2024 prot. n. 35198 avvenuta notifica del 29/10/2025 e la sig.ra *Pandolfo Giuseppina* in data 05/01/2024 prot. n.590, avvenuta notifica in data 31/10/2025;
- in detto avviso, come previsto dai citati articoli della legge regionale, è stato riportato che:
 - a. *“(…) con delibera di G.C. n. 64 del 21/10/2025 l’Amministrazione Comunale ha deciso di*

- avviare un procedimento amministrativo volto ad acquisire da parte dei cittadini interessati apposite istanze per richiedere la retrocessione a zona agricola o a verde di rispetto paesaggistico di aree edificabili, ovvero aventi altre destinazioni diverse dalla zona agricola, con esclusione delle aree aventi destinazione ad uso pubblico, per i motivi da indicare nell'istanza (es.: l'oggettiva difficoltà di dar vita ai comparti, causa l'eccessivo frazionamento dello stesso in diverse particelle e l'eccessiva numerosità dei proprietari interessati, in capaci di trovare un accordo fra loro, ovvero il disinteresse allo sfruttamento delle potenzialità edificatorie, ovvero la difficoltà a pagare i tributi annuali (IMU) su terreni edificabili ovvero aventi destinazione urbanistica diversa da quella agricola)";*
- b. *"(...) la nuova Legge Regionale Urbanistica n.58/2023, all'art.77 comma 2 lettera "l)" ove è espressamente indicato che "(...) non costituiscono variante agli strumenti urbanistici generali ed attuativi ...le retrocessioni a zona agricola o verde da precedenti zone con carico urbanistico superiore e gli interventi di desigillazione da attuare mediante la rimozione dell'impermeabilizzazione del suolo", che, ai sensi del comma 3 del medesimo art.77 "(...) le modificazioni di cui al comma 2 sono approvate dal Comune con deliberazione consiliare e sono trasmesse alla Provincia competente per l'eventuale promozione del ricorso di cui al comma 5", che, ai sensi del comma 4 del medesimo art.77 "(...) Nel caso di aree ricadenti, anche parzialmente, in zone tutelate o vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004, la deliberazione consiliare di cui al comma 3 è subordinata al preventivo parere paesaggistico dell'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo che è rilasciato ai sensi dell'articolo 16 della L. 1150/1942";*
- c. *"(...) che tutti i cittadini interessati che possono presentare istanza per la retrocessione a Zona Agricola o a Verde di rispetto paesaggistico di aree edificabili o aventi destinazioni diverse da quella agricola, con esclusione delle aree aventi destinazione ad uso pubblico, secondo il modello allegato alla Delibera di G.C. n. 64 del 21/10/2025";*
- d. *"(...) che le istanze, redatte secondo l'allegato MODELLO e complete della documentazione richiesta, potranno essere presentate ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO", con le seguenti modalità in formato cartaceo o digitale;*
- e. *"(...) l'apporto partecipativo della cittadinanza è finalizzato esclusivamente alla costruzione di un quadro conoscitivo territoriale più approfondito e che, in ogni caso, l'accoglimento o il respingimento delle richieste di retrocessione delle aree a zona agricola, verranno decisi dal Consiglio Comunale perseguendo esclusivamente l'interesse pubblico, nonché gli obiettivi di programmazione stabiliti dall'Amministrazione, previa valutazione tecnica dell'opportunità dell'accoglimento o del respingimento delle richieste";*
- f. *"(...) la partecipazione dei cittadini, pertanto, non costituisce presupposto per la formazione di alcun diritto nei loro confronti e la valutazione finale delle istanze pervenute verrà esplicitata con l'accoglimento o il respingimento in Consiglio Comunale delle richieste dei cittadini";*
- g. *"(...) che le richieste accolte verranno trasposte sulle previsioni di P.R.G. mediante apposita procedura nel rispetto delle previsioni di legge";*
- h. *"(...) in relazione a quanto specificato ai punti precedenti, non verrà fornita alcuna risposta scritta ai richiedenti, i quali dovranno verificare l'accoglimento o meno delle rispettive istanze, mediante le ordinarie procedure di pubblicità degli atti della Pubblica Amministrazione prevista dalle legge vigenti";*
- i. *"(...) in linea generale, non potranno essere accolte, a giudizio discrezionale del Consiglio Comunale, le istanze di retrocessione a zona agricola o verde di rispetto*

paesaggistico di aree edificabili aventi altre destinazioni diverse dalla zona agricola, con esclusione delle aree aventi destinazione ed uso pubblico, poste all'interno di comparti edificatori unitari, PUE e Piani attuativi comunque denominati o all'interno di zone di completamento del tessuto urbanistico, onde evitare di creare aree agricole o a verde intercluse e di fatto inutilizzate a fini agricoli e aventi la destinazione urbanistica disomogenea rispetto al contorno”;

- j. *“(…) in linea generale potranno essere accolte, a giudizio discrezionale del Consiglio Comunale, solo le istanze di retrocessione a zona agricola o verde di rispetto paesaggistico di aree edificabili, o aventi altre destinazioni diverse dalla zona agricola, con esclusione delle aree aventi destinazione ad uso pubblico, ubicate ai margini dei comparti edificatori unitari, PUE e Piani Attuativi comunque denominati o ai margini delle zone di completamento del tessuto urbanistico, o ai margini di aree aventi destinazione diversa da quella agricola, e contestualmente confinanti, direttamente (o indirettamente, se contigue ad aree direttamente confinanti che richiedono la retrocessione) con la zona agricola, con l'avvertenza che la porzione di comparto edificatorio unitario o di completamento restante non deve assumere una conformazione ed un perimetro frastagliato e/o irrazionale e disomogeneo”;*
- k. *“(…) di precisare che la retrocessione richiesta vincola perennemente il terreno e i nuovi strumenti urbanistici redigendi confermeranno le destinazioni di retrocessione richieste;*
- l. *“(…) in ogni caso le domande di retrocessione saranno valutate discrezionalmente da questo Ente senza alcun obbligo di accoglimento qualora le stesse possano incidere sull'attuazione di pianificazioni esistenti o su diritti pianificatori acquisiti da altri interessati”;*

- a seguito della pubblicazione del predetto Avviso Pubblico del 27.10.2025 sono pervenute, in tutto, nel periodo compreso tra la pubblicazione del bando e la sua scadenza, ovvero nell'arco dei 60 giorni stabiliti, n.51 istanze promosse da cittadini, proprietari.

Preso atto che le retrocessioni urbanistiche disposte mediante la presente variante allo strumento urbanistico comunale riguardano le proprietà catastalmente individuate nelle istanze presentate dai soggetti richiedenti, con riferimento alle superfici interessate dalla riclassificazione e alla conseguente attribuzione della destinazione a zona agricola ovvero a verde di rispetto paesaggistico (verde privato), come analiticamente indicate nel prospetto riepilogativo che segue;

Dato atto che detto prospetto risulta integralmente conforme ai n. 51 pareri istruttori resi dal Dirigente del Settore III – Attività Produttive e Tecniche dell'Ente, i quali hanno attestato, in relazione ai presupposti normativi e pianificatori applicabili, l'ammissibilità o meno delle singole istanze di retrocessione, nonché la coerenza della nuova classificazione urbanistica proposta rispetto al contesto territoriale di riferimento;

Rilevato, altresì, che le nuove destinazioni urbanistiche attribuite risultano compatibili e complementari con l'assetto urbanistico delle aree limitrofe, garantendo la continuità della disciplina pianificatoria ed evitando l'insorgenza di vuoti di destinazione urbanistica, fenomeni di frammentazione territoriale ovvero condizioni di disomogeneità urbanistica;

Precisato che le aree interessate, le relative particelle catastali, le superfici fondiari oggetto di retrocessione e le nuove destinazioni urbanistiche assegnate sono riportate nella seguente tabella riepilogativa:

N.	RICHIEDENTE	PROT.	DEL.	PARERE	Proposta di modifica di Zona urbanistica del PRG vigente di cui alla variazione	Identificazione catastale	Superficie complessiva Mq.
1	LANCI GIOVANNI	45084	05/11/2025	AMMISSIBILE	da B.3 a E.1	Fg 50 part.IIa n. 343	65,00
2	CUPIDO SILVIA	45085	05/11/2025	AMMISSIBILE	da B3 a E.1	Fg 50 part.IIa n. 4205	950,00
3	CIERI TOMMASO	45403	06/11/2025	AMMISSIBILE	da D3 a E.2	Fg 5 part.IIa n.202 Fg 5 part.IIa n.203 Fg 5 part.IIa n.311	14605,00 7277,00 16630,00
4	IEZZI FRANCO	45420	06/11/2025	AMMISSIBILE	da D3 a E.2	Fg 40 part.IIe n. 4879 e 1252	2500,00

5	RABOTTINI ANTONIO	46222	13/11/2025	AMMISSIBILE	da art.47 a VPP art.54	Fg 2 Part.lla n. 4526 - 4630-4632	565,00
6	DI DIONISIO GABRIELE	47500	19/11/2025	AMMISSIBILE	da art. 47 a VPP art.54	Fg 1 part.lla 290	550,00
7	NAPOLIONE TOMMASO CONCEZIO	47242	20/11/2025	AMMISSIBILE	da B4 a E.1	Fg 31 part.lla 246-11	2930,00
8	GARZARELLI MARINA	47245	20/11/2025	AMMISSIBILE	da B2 a VPP art.54	Fg 32 part.lla 1136-3500	60,00
9	MARCUCCI ROCCO	47600	24/11/2025	AMMISSIBILE	da B4 a VPP art.54	Fg 21 part.lla 576-579-4255	210,00
10	BASTI ROSSELLA	47611	24/11/2025	AMMISSIBILE	da B3 a E.2	Fg 8 part.lla 4626 - 4627	451,00
11	STANTE NICOLA	47631	24/11/2025	AMMISSIBILE	da B4 a VPP art.54	Fg 52 part.lla 490	770,00
12	CIERI ELENO	48109	27/11/2025	AMMISSIBILE	da C2 a E.1	Fg 49 part.lla 297-4079	4230,00
13	BELLICANO ROCCO	48878	02/12/2025	AMMISSIBILE	da C2 a VPP art.54	Fg. 33 part.lla 749-4050-4047	1165,00
14	D'ALESSANDRO DANIELE	49003	03/12/2025	AMMISSIBILE	da art.47 a VPP art.54	Fg 1 part.lla 226	302,00
15	LUCCHESI LIBERATA	49001	03/12/2025	AMMISSIBILE	da art.47 a VPP art.54	Fg 1 part.lla 712-4533-208-227-231-288-1279-4471-4473-4509-4513	4620,00
16	BOTTEGA ACHILLE	49439	09/12/2025	AMMISSIBILE	da art.52 a E.2	Fg. 47 part.lla 121-122-238	3790,00
17	VILLANI MILKO SEBASTIAN	49534	09/12/2025	AMMISSIBILE	da art.47 a E.2	Fg.1 part.lla 235	470,00
18	DI CAMPLI ADA E GIOVANNA	49541	09/12/2025	AMMISSIBILE	da B3 a E.1	Fg. 1 part.lla 4579	5517,00
19	DI DEO PIERO	49566	09/11/2025	AMMISSIBILE	da B4 a E.1	Fg. 57 part.lla n. 81	1015,00
20	DI DEO PIERO	49567	09/12/2025	AMMISSIBILE	da B4 a VPP art.54	Fg. 37 part.lla n.390	550,00
21	DI DEO PIERO	49568	09/12/2025	AMMISSIBILE CON PARERE	da D1ASI - a VPP art.54	Fg. 46 part.lla 294-143 Fg. 39 part.lla 202	3390,00
22	TRAVE ROCCO	49569	09/12/2025	AMMISSIBILE	da B4 a E.1	Fg. 62 part.lla 4159	344,00
23	D'ANNIBALE ASSUNTA	49660	09/12/2025	AMMISSIBILE	da B4 a E.1	Fg. 8 part.lla 4610	110,00
24	SECCIA MAFALDA E ALTRI	49741	10/12/2025	AMMISSIBILE	da C3 a E.2	Fg. 43 part.lla 295	1260,00
25	ALTOBELLI ANTONIO GABRIELE	49924	11/12/2025	AMMISSIBILE	da B4 a E.1	Fg. 53 part.lla 386	751,00
					da B4 a VPP art.54	Fg. 53 part.lla 391-919-1174	665,00
					B4 con sovrastante fabbricato	Fg. 53 part.lla 387	0,00
26	BOMBA SABATINO	50134	12/12/2025	AMMISSIBILE	da B4 a E.1	Fg. 46 part.lla 230	720,00
27	DE IURE MARIELLA	50136	12/12/2025	AMMISSIBILE	da B4 a VPP art.54	Fg. 63 part.lla 76	1210,00
28	LUCCHESI ALESSANDRA	50243	15/12/2025	AMMISSIBILE	art.47 a VPP art.54	Fg. 1 part.lla 709-4422-4424	1160,00
29	LUCCHESI GIANLUCA	50247	15/12/2025	AMMISSIBILE	art.47 a VPP art.54	Fg. 1 part.lla 709-4422-4424	----
30	LACIOPPA MARIA	50249	15/12/2025	AMMISSIBILE	art.47 a VPP art.54	Fg. 1 part.lla 709-4422-4424	----
31	CANNELLO MARIA PIA	50364	15/12/2025	AMMISSIBILE	da C3 a E1	Fg. 16 part.lla 246 -4131	1954,00
32	DI NACCIO PAOLO	50464	16/12/2025	AMMISSIBILE	da C3 a E.1	Fg. 32 part.lla 3533-20-521-698-699	3480,00
33	ABRUGIATI PAOLO	50950	18/12/2025	AMMISSIBILE	da B3 a E.1	Fg. 38 part.lla 290-4261	2658,00
34	CAPPELLETTI MARIA VINCENZA	51050	18/12/2025	AMMISSIBILE	da art.47 a VPP art.54	Fg. 1 part.lla 242-240	2510,00
35	RABOTTINI GALLIANO	50970	18/12/2025	AMMISSIBILE	da art.47 a E.2	Fg. 1 part.lla 1282-694	1120,00
36	SANVITALE TOMMASO	51048	18/12/2025	AMMISSIBILE	da B2 a E.1	Fg.32 part.lla 4494-669	498,00
37	RICCIARDI SEVERINO	51133	19/12/2025	AMMISSIBILE	da B3 a VPP art.54	Fg. 62 part.lla 1285	1000,00
38	GENIOLA IRENA	51294	22/12/2025	AMMISSIBILE CON PARERE	da D1 a VPP art.54	Fg.55 part.lla 305-723-724-4280-4138-4129-306-4049-307-721-621	37038,00
39	RAPINI TOMMASO	51296	22/12/2025	AMMISSIBILE	da C3 a E.1	Fg. 43 part.lla 662-686-4418-395	2267,00
40	RABOTTINI ANTONIO	51305	22/12/2025	AMMISSIBILE	da art.47 a E.2	Fg. 1 part.lla 237-1281	473,00
					da art.47 a VPP art.54	Fg. 1 part.lla 1278	355,00

41	BUZZELLI MARISA	51426	22/12/2025	AMMISSIBILE CON PARERE	da D1 a VPP art.54	Fg. 39 part.lla 4141 - 4144	2200,00
42	DI GREGORIO ROBERTA	51454	22/12/2025	AMMISSIBILE	da C3 a VPP art.54	Fg. 17 part.lla 4179	3688,00
43	PERLA LIDIA	51455	22/12/2025	AMMISSIBILE	da B3 a E.1	Fg. 37 part.lla 4163	1950,00
44	MARRONE ALESSANDRO	51456	22/12/2025	AMMISSIBILE	da B4 a E.1	Fg. 45 part.lla 89 - 756	2788,00
45	ALTOBELLI CAMILLA	51457	22/12/2025	AMMISSIBILE	da B4 a E.1	Fg. 60 part.lla 288	450,00
46	DI TOLLO GIACOMO	51470	23/12/2025	AMMISSIBILE	da B4 a E.1	Fg. 67 part.lla 4254	330,00
47	ALESSIO CAROLINA	51518	23/12/2025	AMMISSIBILE	da art.50 a E.2	Fg. 8 part.lla 4544	1878,00
48	DI BIASE ANTONELLA	51548	23/12/2025	AMMISSIBILE	art.47 a VPP art.54	Fg. 1 part.lla 238-1080-696-697	553,00
49	PAOLINI GIUSEPPE	51611	23/12/2025	AMMISSIBILE	art.47 a VPP art.54	Fg. 2 part.lla 4215	315,00
50	BABORE GERARDINO	51655	24/11/2025	AMMISSIBILE CON PARERE	da D1 a VPP art.54	Fg. 55 part.lla 95-96-489-491-352-120-121-357-102-105-354-356-490-104-355-107-4254-585-356-539-541	21900,00
				AMMISSIBILE	da B4	347-389	680,00
51	ZAZZINI ENRICO	51816	29/12/2025	AMMISSIBILE	Da B4 a E.1	Fg. 45 part.lla 731-730-438	6947

Dato atto che, con riferimento a tutte le istanze di retrocessione ricadenti in ambiti classificati quali Zone ASI, rientranti nella competenza del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara (ASI Val Pescara), il Dirigente del Settore III – Attività Produttive e Tecniche, con nota prot. n. 7896 del 18/02/2026, ha provveduto a richiedere al predetto Consorzio apposito parere endoprocedimentale ai fini della verifica di compatibilità delle proposte di retrocessione urbanistica formulate;

Precisato che la richiesta di parere ha riguardato le seguenti istanze e relative aree catastalmente identificate:

- Di Deo Piero, per i terreni censiti al foglio n. 46, particelle nn. 294 e 143, nonché al foglio n. 39, particella n. 202;
- Geniola Irena, per i terreni censiti al foglio n. 55, particelle nn. 305, 723, 4280, 4138, 4129, 306, 4049, 307, 721 e 621;
- Buzzelli Marisa, per i terreni censiti al foglio n. 39, particelle nn. 4141 e 4144;
- Babore Gerardino, Babore Roberta e Babore Oriana, per i terreni censiti al foglio n. 55, particelle nn. 4254, 585, 356, 107, 539, 541, 95, 489, 491, 352, 120, 121, 357, 102, 105, 354, 490, 104 e 355;

Rilevato che la suddetta richiesta istruttoria è stata formulata nell'ambito del procedimento di variante urbanistica, al fine di acquisire le valutazioni di competenza dell'Ente consortile in ordine alla coerenza delle retrocessioni proposte con la pianificazione industriale sovracomunale e con gli interessi pubblici sottesi alla disciplina delle aree ASI;

Rilevato che, decorso inutilmente il termine assegnato per l'espressione del richiesto parere endoprocedimentale, trova applicazione l'istituto del silenzio-assenso ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, atteso che il Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara (ASI Val Pescara) non ha formalizzato, entro i termini previsti dalla normativa vigente, alcun motivato dissenso né formulato osservazioni ostative in ordine alle proposte di retrocessione urbanistica oggetto del presente procedimento;

Dato atto che i pareri favorevoli espressi in ordine all'ammissibilità delle richieste di modifica urbanistica relative ai terreni ricadenti in zona omogenea D.1 sono stati assentiti esclusivamente mediante riconversione delle relative aree a "Verde di Rispetto Paesaggistico", in coerenza con l'esigenza di garantire, all'interno del comparto industriale, adeguate superfici a standard verde e fasce di mitigazione ambientale e paesaggistica a beneficio dell'intero comprensorio produttivo;

Precisato che tale riclassificazione urbanistica è stata ritenuta compatibile con l'assetto pianificatorio dell'area industriale, in quanto finalizzata al miglioramento della qualità territoriale, ambientale e paesaggistica del contesto ASI, restando in ogni caso impregiudicati i poteri di natura espropriativa,

pianificatoria e di eventuale riconversione funzionale dei cespiti attribuiti al Consorzio ASI Val Pescara dalla normativa vigente e dagli strumenti di pianificazione sovraordinata;

Considerato che, come puntualmente evidenziato nell'ambito dell'istruttoria posta a fondamento dell'accoglimento delle manifestazioni di interesse presentate, si è reso necessario garantire il rispetto del principio di omogeneità urbanistica delle zone interessate, evitando la retrocessione in zona agricola di lotti interclusi all'interno dell'edificato o comunque inseriti in contesti urbanizzati consolidati, aventi conformazione, consistenza e dimensioni tali da risultare incompatibili con una effettiva e razionale disciplina agricola del territorio;

Rilevato che la riconversione di tali aree in zona agricola avrebbe determinato fenomeni di eccessiva frammentazione dell'ambito urbanizzato, con conseguenti discontinuità pianificatorie e disomogeneità nell'assetto urbanistico complessivo;

Dato atto che, per le suddette ragioni, le aree interessate sono state conseguentemente riclassificate quali "Zone a Verde di Rispetto Paesaggistico", disciplinate dall'art. 54 delle N.T.A. allegate al vigente P.R.G., trattandosi in ogni caso di aree prive di capacità edificatoria, coerenti per funzione urbanistica e regime conformativo con le aree individuate dall'art. 8 della L.R. n. 58/2023, secondo il coordinamento normativo e le finalità pianificatorie richiamate dall'art. 77 della medesima legge regionale;

Considerato che, nell'ambito dei singoli pareri istruttori resi dal Dirigente del Settore III in ordine a ciascuna istanza e alla relativa ammissibilità, sono stati puntualmente applicati i criteri e i principi urbanistici richiamati nelle premesse del presente provvedimento, con specifica valutazione delle superfici interessate dalle richieste di variazione della destinazione urbanistica;

Dato atto che l'istruttoria tecnica ha altresì preso in esame, mediante valutazioni di carattere comparativo e percentuale, i rapporti tra:

- la superficie complessiva delle aree oggetto delle manifestazioni di interesse presentate;
- le superfici per le quali è stata assentita la retrocessione urbanistica, distinte tra aree ridestinate a zona agricola e aree riclassificate a verde di rispetto paesaggistico;
- le superfici relative alle istanze non accolte e, pertanto, oggetto di rigetto;

Preso atto che le valutazioni tecnico-discrezionali operate dal Dirigente del Settore III sono state formulate sulla base di una stima complessiva e di massima degli effetti derivanti dalla variante urbanistica in esame, con particolare riferimento alle variazioni del carico urbanistico potenzialmente conseguenti all'accoglimento delle manifestazioni di interesse ritenute ammissibili, tenendo conto dell'equilibrio complessivo dell'assetto territoriale, delle dotazioni urbanistiche esistenti e della sostenibilità pianificatoria delle modifiche proposte;

Visti,

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.e i.;
- il vigente Statuto Comunale;
- il D.L. 19 settembre 2023, n°124, come modificato dalla L.13 novembre 2023, n°162;
- L.R. 18/1983 e smi;
- la L.R. 58/2023, art. 77, comma 2, lettera c) e comma 3;
- il D.Lgs. 152/2006 ed s.m.i.
- il D.Lgs. 127/2016;
- gli art. 14 e seguenti della legge 241/90;
- il D.P.R. 380/2001;
- il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria;

Per i motivi espressi in premessa e che la stessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione attesa la propria competenza;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 depositati agli atti dell'ufficio;

Con voti Favorevoli 12 (Sindaco, Vanni, Polidoro, Buzzelli, Civitaresse, D'Angelo, Patriarca, Di Vincenzo, Montebruno, Cieri, Canosa e Zannini) - Contrari 1 (Cocciola) - Consiglieri presenti 13

D E L I B E R A

1. **di richiamare integralmente le premesse quali parti integranti, sostanziali e motivazionali del presente provvedimento;**
2. **di prendere atto e condividere** le risultanze dell'istruttoria tecnica espletata dal Dirigente del Settore III – Attività Produttive e Tecniche in ordine alle manifestazioni di interesse presentate ai sensi dell'Avviso Pubblico emanato in data 27/10/2025, finalizzato alla retrocessione a zona agricola o a verde di rispetto paesaggistico di aree edificabili o aventi destinazione urbanistica comportante carico urbanistico superiore alla zona agricola contenute nelle n.51 schede istruttorie allegate alla presente;
3. **di approvare**, ai sensi dell'art. 77, comma 2, lett. 1), e comma 3, della L.R. Abruzzo n. 58/2023, le modificazioni puntuali al vigente P.R.G. del Comune di Ortona consistenti nella retrocessione urbanistica delle aree catastalmente individuate nel prospetto riepilogativo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, mediante:
 - o riclassificazione in zona agricola E.1 o E.2;
 - o riclassificazione in “Zona a Verde di Rispetto Paesaggistico” disciplinata dall'art. 54 delle N.T.A. del vigente P.R.G., quale zona assimilabile al “verde privato vincolato ad inedificabilità” previsto dall'art. 77 della L.R. n. 58/2023;

N.	RICHIEDENTE	PROT.	DEL	PARERE	Proposta di modifica di Zona urbanistica del PRG vigente di cui alla variazione	Identificazione catastale	Superficie complessiva Mq.
1	LANCI GIOVANNI	45084	05/11/2025	APPROVATA	da B.3 a E.1	Fg 50 part.IIa n. 343	65,00
2	CUPIDO SILVIA	45085	05/11/2025	APPROVATA	da B3 a E.1	Fg 50 part.IIa n. 4205	950,00
3	CIERI TOMMASO	45403	06/11/2025	APPROVATA	da D3 a E.2	Fg 5 part.IIa n.202 Fg 5 part.IIa n.203 Fg 5 part.IIa n.311	14605,00 7277,00 16630,00
4	IEZZI FRANCO	45420	06/11/2025	APPROVATA	da D3 a E.2	Fg 40 part.IIe n. 4879 e 1252	2500,00
5	RABOTTINI ANTONIO	46222	13/11/2025	APPROVATA	da art.47 a VPP art.54	Fg 2 Part.IIe n. 4526 - 4630-4632	565,00
6	DI DIONISIO GABRIELE	47500	19/11/2025	APPROVATA	da art. 47 a VPP art.54	Fg 1 part.IIa 290	550,00
7	NAPOLIONE TOMMASO CONCEZIO	47242	20/11/2025	APPROVATA	da B4 a E.1	Fg 31 part.IIe 246-11	2930,00
8	GARZARELLI MARINA	47245	20/11/2025	APPROVATA	da B2 a VPP art.54	Fg 32 part.IIe 1136-3500	60,00
9	MARCUCCI ROCCO	47600	24/11/2025	APPROVATA	da B4 a VPP art.54	Fg 21 part.IIa 576-579-4255	210,00
10	BASTI ROSSELLA	47611	24/11/2025	APPROVATA	da B3 a E.2	Fg 8 part.IIa 4626 - 4627	451,00
11	STANTE NICOLA	47631	24/11/2025	APPROVATA	da B4 a VPP art.54	Fg 52 part.IIa 490	770,00
12	CIERI ELENO	48109	27/11/2025	APPROVATA	da C2 a E.1	Fg 49 part.IIe 297-4079	4230,00
13	BELLICANO ROCCO	48878	02/12/2025	APPROVATA	da C2 a VPP art.54	Fg. 33 part.IIe 749-4050-4047	1165,00
14	D'ALESSANDRO DANIELE	49003	03/12/2025	APPROVATA	da art.47 a VPP art.54	Fg 1 part.IIa 226	302,00
15	LUCCHESI LIBERATA	49001	03/12/2025	APPROVATA	da art.47 a VPP art.54	Fg 1 part.IIa 712-4533-208-227-231-288-1279-4471-4473-4509-4513	4620,00
16	BOTTEGA ACHILLE	49439	09/12/2025	APPROVATA	da art.52 a E.2	Fg. 47 part.IIa 121-122-238	3790,00
17	VILLANI MILKO SEBASTIAN	49534	09/12/2025	APPROVATA	da art.47 a E.2	Fg.1 part.IIa 235	470,00

18	DI CAMPLI ADA E GIOVANNA	49541	09/12/2025	APPROVATA	da B3 a E.1	Fg. 1 part.lla 4579	5517,00
19	DI DEO PIERO	49566	09/11/2025	APPROVATA	da B4 a E.1	Fg. 57 part.lla n. 81	1015,00
20	DI DEO PIERO	49567	09/12/2025	APPROVATA	da B4 a VPP art.54	Fg. 37 part.lla n.390	550,00
21	DI DEO PIERO	49568	09/12/2025	APPROVATA	da DIASI - a VPP art.54	Fg. 46 part.lla 294-143 Fg. 39 part.lla 202	3390,00
22	TRAVE ROCCO	49569	09/12/2025	APPROVATA	da B4 a E.1	Fg. 62 part.lla 4159	344,00
23	D'ANNIBALE ASSUNTA	49660	09/12/2025	APPROVATA	da B4 a E.1	Fg. 8 part.lla 4610	110,00
24	SECCIA MAFALDA E ALTRI	49741	10/12/2025	APPROVATA	da C3 a E.2	Fg. 43 part.lla 295	1260,00
25	ALTOBELLI ANTONIO GABRIELE	49924	11/12/2025	APPROVATA	da B4 a E.1	Fg. 53 part.lla 386	751,00
				APPROVATA	da B4 a VPP art.54	Fg. 53 part.lla 391-919-1174	665,00
				NON APPROVATA	B4 con sovrastante fabbricato	Fg. 53 part.lla 387	0,00
26	BOMBA SABATINO	50134	12/12/2025	APPROVATA	da B4 a E.1	Fg. 46 part.lla 230	720,00
27	DE IURE MARIELLA	50136	12/12/2025	APPROVATA	da B4 a VPP art.54	Fg. 63 part.lla 76	1210,00
28	LUCCHESI ALESSANDRA	50243	15/12/2025	APPROVATA	art.47 a VPP art.54	Fg. 1 part.lla 709-4422-4424	1160,00
29	LUCCHESI GIANLUCA	50247	15/12/2025	APPROVATA	art.47 a VPP art.54	Fg. 1 part.lla 709-4422-4424	----
30	LACIOPPA MARIA	50249	15/12/2025	APPROVATA	art.47 a VPP art.54	Fg. 1 part.lla 709-4422-4424	----
31	CANNELLO MARIA PIA	50364	15/12/2025	APPROVATA	da C3 a E1	Fg. 16 part.lla 246 -4131	1954,00
32	DI NACCIO PAOLO	50464	16/12/2025	APPROVATA	da C3 a E.1	Fg. 32 part.lla 3533-20-521-698-699	3480,00
33	ABRUGIATI PAOLO	50950	18/12/2025	APPROVATA	da B3 a E.1	Fg. 38 part.lla 290-4261	2658,00
34	CAPPELLETTI MARIA VINCENZA	51050	18/12/2025	APPROVATA	da art.47 a VPP art.54	Fg. 1 part.lla 242-240	2510,00
35	RABOTTINI GALLIANO	50970	18/12/2025	APPROVATA	da art.47 a E.2	Fg. 1 part.lla 1282-694	1120,00
36	SANVITALE TOMMASO	51048	18/12/2025	APPROVATA	da B2 a E.1	Fg.32 part.lla 4494-669	498,00
37	RICCIARDI SEVERINO	51133	19/12/2025	APPROVATA	da B3 a VPP art.54	Fg. 62 part.lla 1285	1000,00
38	GENIOLA IRENA	51294	22/12/2025	APPROVATA	da D1 a VPP art.54	Fg.55 part.lla 305-723-724-4280-4138-4129-306-4049-307-721-621	37038,00
39	RAPINI TOMMASO	51296	22/12/2025	APPROVATA	da C3 a E.1	Fg. 43 part.lla 662-686-4418-395	2267,00
40	RABOTTINI ANTONIO	51305	22/12/2025	APPROVATA	da art.47 a E.2	Fg. 1 part.lla 237-1281	473,00
				APPROVATA	da art.47 a VPP art.54	Fg. 1 part.lla 1278	355,00
41	BUZZELLI MARISA	51426	22/12/2025	APPROVATA	da D1 a VPP art.54	Fg. 39 part.lla 4141 - 4144	2200,00
42	DI GREGORIO ROBERTA	51454	22/12/2025	APPROVATA	da C3 a VPP art.54	Fg. 17 part.lla 4179	3688,00
43	PERLA LIDIA	51455	22/12/2025	APPROVATA	da B3 a E.1	Fg. 37 part.lla 4163	1950,00
44	MARRONE ALESSANDRO	51456	22/12/2025	APPROVATA	da B4 a E.1	Fg. 45 part.lla 89 - 756	2788,00
45	ALTOBELLI CAMILLA	51457	22/12/2025	APPROVATA	da B4 a E.1	Fg. 60 part.lla 288	450,00
46	DI TOLLO GIACOMO	51470	23/12/2025	APPROVATA	da B4 a E.1	Fg. 67 part.lla 4254	330,00
47	ALESSIO CAROLINA	51518	23/12/2025	APPROVATA	da art.50 a E.2	Fg. 8 part.lla 4544	1878,00
48	DI BIASE ANTONELLA	51548	23/12/2025	APPROVATA	art.47 a VPP art.54	Fg. 1 part.lla 238-1080-696-697	553,00
49	PAOLINI GIUSEPPE	51611	23/12/2025	APPROVATA	art.47 a VPP art.54	Fg. 2 part.lla 4215	315,00
50	BABORE GERARDINO	51655	24/11/2025	APPROVATA	da D1 a VPP art.54	Fg. 55 part.lla 95-96-489-491-352-120-121-357-102-105-354-356-490-104-355-107-4254-585-356-539-541	21900,00
				APPROVATA	da B4	347-389	680,00
51	ZAZZINI ENRICO	51816	29/12/2025	APPROVATA	Da B4 a E.1	Fg. 45 part.lla 731-730-438	6947

4. **di non approvare**, ai sensi dell'art. 77, comma 2, lett. 1), e comma 3, della L.R. Abruzzo n. 58/2023, la richiesta di retrocessione urbanistica relativa all'area catastalmente individuata al foglio di mappa n. 53, particella n. 387, presentata dal sig. Altobelli Antonio Gabriele con istanza prot. n. 49924 del 11/12/2025, in quanto ritenuta non ammissibile per le motivazioni tecnico-urbanistiche puntualmente esplicitate nel parere istruttorio reso dal Dirigente del Settore III – Attività Produttive e Tecniche e riportate nella relativa scheda istruttoria, da intendersi integralmente richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. **di dare atto** che le modificazioni urbanistiche approvate con il presente provvedimento non costituiscono variante urbanistica ordinaria, ai sensi dell'art. 77, comma 2, della L.R. n. 58/2023, trattandosi di variazioni puntuali espressamente consentite dalla normativa regionale vigente;
6. **di dare atto** che le aree riclassificate a “Verde di Rispetto Paesaggistico” risultano soggette a regime di inedificabilità, secondo quanto previsto dall'art. 54 delle N.T.A. del vigente P.R.G. e dalla disciplina urbanistica e paesaggistica applicabile;
7. **di prendere atto** che, con riferimento alle istanze ricadenti in ambiti ASI, il richiesto parere endo procedimentale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti–Pescara (ASI Val Pescara) deve intendersi acquisito per decorrenza dei termini ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., non essendo stato formalizzato nei termini di legge alcun motivato dissenso;
8. **di precisare** che, per le aree ricadenti in ambiti D.1 ASI oggetto di retrocessione a Verde di Rispetto Paesaggistico, restano impregiudicati i poteri di pianificazione, riconversione funzionale ed eventuale espropriazione attribuiti dalla normativa vigente al Consorzio ASI Val Pescara;
9. **di dare atto** che le modificazioni urbanistiche approvate con il presente provvedimento sono state valutate in coerenza con i principi di omogeneità urbanistica, continuità pianificatoria, sostenibilità territoriale e contenimento del consumo di suolo, evitando fenomeni di frammentazione dell'edificato e disomogeneità urbanistica;
10. **di dare atto** che le aree oggetto di retrocessione urbanistica approvata con il presente provvedimento, a decorrere dalla data di efficacia della presente deliberazione e del perfezionamento degli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assumono la nuova classificazione urbanistica attribuita ai fini dell'applicazione del regime tributario comunale, ivi compresa l'imposta municipale propria (IMU), con conseguente assoggettamento al trattamento fiscale corrispondente alla destinazione urbanistica derivante dalla presente deliberazione, secondo quanto previsto dalla normativa statale e regolamentare vigente in materia tributaria;
11. **di demandare** al Dirigente del Settore Finanziario, per quanto di competenza, l'adozione di tutti gli adempimenti consequenziali derivanti dagli effetti tributari connessi alla presente deliberazione, con particolare riferimento all'aggiornamento delle posizioni rilevanti ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU), in conformità alla nuova classificazione urbanistica delle aree oggetto di retrocessione approvata con il presente atto ed alla normativa vigente in materia;
12. **di demandare** al Dirigente del Settore III – Attività Produttive e Tecniche:
 - l'aggiornamento degli elaborati del vigente P.R.G. conseguenti all'approvazione del presente atto;
 - gli adempimenti previsti dall'art. 77, comma 3, della L.R. n. 58/2023;
 - la pubblicazione integrale della presente deliberazione e degli elaborati modificati sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 39, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013;

- la trasmissione della presente deliberazione agli Enti competenti e la pubblicazione dell'avviso di avvenuta approvazione sul B.U.R.A.T.;
13. **di dare atto** che la presente deliberazione acquisterà efficacia dalla data di pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.A.T., ai sensi della normativa regionale vigente;
14. **di pubblicare** le Variazioni apportate al PRG vigente per effetto della presente deliberazione, ai sensi della procedura di cui al comma 3 dell'art. 77 della L.R. 58/23, sul BURAT ai fini della eventuale promozione del ricorso di cui al comma 5 dell'art.77, secondo le modalità definite dal citato comma 3, e, inoltre, sul sito web della Amministrazione unitamente agli elaborati modificati e dando comunicazione tempestiva dell'avvenuta pubblicazione;
15. **di stabilire** che dall'avvenuta pubblicazione sul BURAT ai sensi del comma 5 terzo capoverso, dell'art.77 della LUR n.58/23, è ammesso motivato ricorso al Presidente della Giunta regionale avverso la presente deliberazione, entro il termine di trenta giorni per la proposizione del motivato ricorso, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 1199/1971;

Inoltre,

Stante l'urgenza di provvedere in merito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti Favorevoli n. Favorevoli 12 (Sindaco, Vanni, Polidoro, Buzzelli, Civitarese, D'Angelo, Patriarca, Di Vincenzo, Montebruno, Cieri, Canosa e Zannini) - Contrari 0 - Astenuti 1 (Cocciola)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to **Luca Mastrangelo**

IL PRESIDENTE
f.to **Vanni Camillo Franco**

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – www.comune.ortona.ch.it – in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 11/06/2026

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to **Luca Mastrangelo**

La suetesa deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 11/06/2026

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to **Luca Mastrangelo**

La presenta copia è conforme all'originale.

Ortona, 11/06/2026

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Luca Mastrangelo